COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE UMANE - GARE E CONTRATTI - AUTORITA' URBANA - CULTURA - TURISMO - EVENTI

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Biolcati Stefano

DETERMINAZIONE N. 1637 DEL 07/05/2026

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), TRAMITE PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI, DELLA FORNITURA DI AURICOLARI CON MICROFONO PER LE RICETRASMITTENTI IN USO ALLA SQUADRA DI EMERGENZA DEL TEATRO SOCIALE - CIG: BB857C0ED7

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura organizzativa del Comune di Rovigo, in vigore dal 1 gennaio 2026;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.);
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 recante "*Conferimento incarichi dirigenziali dal 1 gennaio 2026*" che conferisce al Dott. Marco Plechero l'incarico dirigenziale afferente il Settore "*Risorse umane - Gare e contratti - Autorità Urbana - Cultura - Turismo - Eventi*";
- l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*" (d'ora innanzi anche solo "Nuovo Codice") che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, con la garanzia che i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua:
 a) l'oggetto,
 b) l'importo,
 c) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Nuovo Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del [nuovo] codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, e successive variazioni;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/20265 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Considerato che:
- durante gli spettacoli al Teatro Sociale è presente una squadra di emergenza, come da Piano di Emergenza in vigore, che deve essere dotata di apparati ricetrasmittenti e microfoni auricolari necessari per mantenere il contatto reciproco durante le fasi di verifica iniziale, prima dell'ingresso del pubblico, durante l'ingresso del pubblico, durante lo spettacolo e al termine di questo ultimo, durante l'uscita del pubblico e, infine, durante il controllo finale, prima della chiusura del Teatro;
- gli apparati di cui sopra sono fondamentali per garantire il normale servizio e per garantire il corretto funzionamento della squadra in caso di emergenza;
- il collegamento tra i componenti della squadra, sia per ragioni operative che di praticità, sia per non cagionare disturbo, avviene tramite microfoni e auricolari compatibili con le ricetrasmittenti in dotazione e collegati a queste ultime;
- diversi auricolari e microfoni in dotazione, dopo anni di funzionamento, presentano anomalie sia nella ricezione che nella trasmissione;
- al fine di garantire il corretto funzionamento delle ricetrasmittenti e, di conseguenza, la normale operatività della squadra di emergenza, si rende necessario provvedere alla sostituzione di n. 10 auricolari con microfono, 2 pin Midland MA21 L PR.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, ed in relazione ai criteri enucleati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta

sezione, n. 318/2016, e dal Consiglio di Stato (Ad. Pl. Sent. n. 17/2021), in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Appurato che:

ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;

in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, a carico dell'affidatario, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice secondo la tabella A. Considerato l'importo inferiore ai 40.000,00, l'affidatario è esente dal pagamento di tale imposta.

Considerato che all'art. 25 del Nuovo Codice è previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme che devono essere certificate secondo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26.

Dato atto che, in forza dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato I.2 al Nuovo Codice, la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Considerato che la progettazione della prestazione in oggetto è stata effettuata, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Nuovo Codice, al Dr. Marco Plechero.

Ritenuto di individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, il Dr. Marco Plechero.

Ritenuto di individuare come responsabile del procedimento amministrativo l'ing. Stefano Biolcati, come da designazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 127 del 23/09/2022.

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- *il fine* che si intende perseguire con la presente fornitura è garantire le condizioni di sicurezza del Teatro Sociale e delle persone in esso presenti, in particolare durante lo svolgimento degli spettacoli;
- *l'oggetto* della procedura riguarda la fornitura di nuovi auricolari con microfono per le ricetrasmittenti in dotazione alla squadra di emergenza del Teatro Sociale;

 la forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *le modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice;

- *mezzi di finanziamento*: fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante;
- *imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: esente;
- *sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: non applicabile;
- *C.C.N.L. applicato*: Commercio;
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

Dato atto che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: BB857C0ED7;

- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) è: 32342200-4 "auricolari".

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05/03/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di materiale e che, quindi, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), prevede espressamente che il RUP utilizzi il procedimento amministrativo di affidamento diretto "*anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
- l'operatore economico ha formulato un'offerta per € 180,32 oltre Iva 22%, ovvero euro 219,99 IVA compresa (ns. PG. 28495/2026);
- l'operatore ha dichiarato l'applicazione del CCNL "commercio".

Atteso che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Nuovo Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Ricordato che, come ben evidenziato dall'ormai consolidata giurisprudenza e prassi in materia (*cfr*., *ex multis*, Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. n. 6875/2026; TAR Campania, sent. n. 909/2025; Anac, deliberazione n. 410/2024):

- l'affidamento diretto presuppone esclusivamente l'applicazione dei principi generali e, in particolare, del principio del risultato così come disciplinato dall'art. 1, D. Lgs. n. 36 del 2023, mentre non richiede in alcun modo il rispetto di criteri predeterminati e comparativi nell'individuazione del contraente, ponendosi al più un'esigenza di rotazione negli affidamenti;
- l'affidamento diretto ha natura non competitiva e, quindi, non è una procedura di gara, neppure intesa in senso informale, posto che la stazione appaltante può individuare l'operatore economico anche senza consultare più soggetti, purché sia garantito il possesso di documentate esperienze pregresse;

- in mancanza di confronto competitivo, l'amministrazione, ove pure ritenga per propria scelta e non essendo a ciò vincolata, di acquisire plurime manifestazioni di interesse, non è in alcun modo tenuta ad affidare il contratto sulla base del confronto tra le diverse offerte ricevute;
- quanto detto comporta che, in presenza dei presupposti per procedere all'affidamento diretto, la procedura rimane tale anche se l'ente decida di procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse;
- la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze;

Accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.L. 69/2013, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato alla presente Determina come parte integrante, non ostensibile all'esterno – prot. INAIL 53883427 del 24/04/2026 con validità fino alla data del 22/08/2026.

Consultato in data 02/02/2026 il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito e detenuto da Anac ai sensi dell'art. 222, co. 10, del Nuovo Codice, da cui non risultano iscritte annotazioni in capo al predetto operatore economico.

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'affidamento all'operatore economico Elettro Sidi's Snc di Nonnato Silvano e Finotto con sede in via Monsignor F. Pozzato n. 20/D – 45011 Adria (RO), C.F. e P.IVA 00816500292 della fornitura in parola per un importo di euro 180,32, oltre Iva, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti generali e speciali e dispone di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Nuovo Codice, ai sensi del comma 6 del Codice medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Nuovo Codice, ai sensi del comma 4 del Codice medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, non costituisce una prescrizione inderogabile, quanto piuttosto un obiettivo tendenziale, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- sempre la giurisprudenza si è attestata nel sostenere che il principio di rotazione, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, risultando lo stesso "*servente e*

strumentale" rispetto al principio di concorrenza;

- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento.

Dato atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'articolo 52, comma 1, del Nuovo Codice.

Richiamati ed applicati i contenuti del D.L. 31 marzo 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, con particolare riferimento all'articolo 47 rubricato "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*".

Considerato che:

- l'affidamento in parola trova adeguata copertura finanziaria con allocazione della risorsa necessaria pari ad euro 219,99 sul Capitolo vincolato di spesa 190120/1205 "*Acquisto materiale per manifestazioni organizzate per conto Terzi"* – codice finanziario U.1.03.01.02.999 "*Altri beni e materiali di consumo n.a.c."* del bilancio 2026, vincolato al capitolo di entrata 190312/1115 denominato "I*ntroiti da noleggio sale, attrezzature e rimb. costo personale per manifestazioni culturali*", cod. finanziario E.3.01.03.02.002, Bilancio 2026, accertamento n. 80875;
- il corrispettivo pari ad euro 180,32 + IVA, secondo la valutazione di congruità del RUP, appare soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato e che lo stesso è stato, pertanto, formalmente accettato con il sistema della corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009.

Richiamati, infine:

- i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.O.EE.LL.;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come disciplinato all'art. 37 in combinato disposto con gli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, nonché le specifiche disposizioni attuative emanate da Anac;

- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990;

DI ACQUISTARE, mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura descritta in narrativa;

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'operatore economico Elettro Sidi's Snc di Nonnato Silvano e Finotto con sede in via Monsignor F. Pozzato n. 20/D – 45011 Adria (RO), C.F. e P.IVA 00816500292 verso il corrispettivo di euro 180,32, ai quali si aggiungono euro 39,67 per IVA, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola;

DI DARE ATTO che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'art. 52, comma 1, del Nuovo Codice,

DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato - euro 219,99 sul Capitolo vincolato di spesa 190120/1205 "*Acquisto materiale per manifestazioni organizzate per conto Terzi"* – codice finanziario U.1.03.01.02.999 "*Altri beni e materiali di consumo n.a.c."* del bilancio 2026, vincolato al capitolo di entrata 190312/1115 denominato "I*ntroiti da noleggio sale, attrezzature e rimb. costo personale per manifestazioni culturali*", cod. finanziario E.3.01.03.02.002, Bilancio 2026, accertamento n. 80875;

DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero;

DI EVIDENZIARE che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: BB857C0ED7;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 7, e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento, come previsto dall'art. 55, co. 1, del D. Lgs. 36/2023.

DI ESTENDERE all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso questa Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.R. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali" del sito internet istituzionale del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it);

DI DEMANDARE al RUP:

anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni, pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, e disposizioni attuative emanate in materia da Anac, in combinato disposto con l'articolo 37 del D. Lgs. 33/2013 (pubblicazione affidamento e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

DI ASSOLVERE all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto-sezione "Provvedimenti–Provvedimenti dei Dirigenti" ed altresì nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on-line*.

DI DARE ATTO, infine, che la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

DI INFORMARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale